Download PDF – Circolare 08-12-17 – Termine per fatture

Secondo quanto previsto fino al 2017, la detrazione dell'IVA sugli acquisti era ammessa entro il termine di scadenza della dichiarazione IVA del secondo anno successivo a quello di riferimento della fattura. Semplifichiamo con un esempio: **le fatture di acquisto datate 2013 potevano essere registrate con relativa detrazione dell'IVA entro il 30 settembre 2016.**

Con l'attuale normativa il suddetto termine è stato fortemente ridotto: la detrazione è ora ammessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione IVA, quindi in genere l'anno della data della fattura (per i contribuenti che hanno optato per il regime di cassa è invece l'anno di pagamento della fattura). Il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è stato peraltro anch'esso ridotto dal 30 settembre al 30 aprile. Ciò significa **che l'IVA sulle fatture di acquisto datate 2017 può essere portata in detrazione, annotandola però nella liquidazione di dicembre o del quarto trimestre 2017, entro il 30 aprile 2018.**

Il suddetto termine si riduce ulteriormente considerando l'altro nuovo adempimento che impone l'invio telematico delle liquidazioni IVA dell'ultimo trimestre entro il 28 febbraio. Sarebbe comunque possibile effettuare delle correzioni nei mesi di marzo od aprile, ma effettuando ulteriori dichiarazioni integrative e pagando delle sanzioni, quindi sostenendo dei costi di studio e tributari.

In realtà la criticità è ancora maggiore per i contribuenti mensili con IVA a debito per il mese di dicembre: questi devono infatti effettuare il pagamento entro 16 gennaio, pertanto affinché quanto pagato corrisponda all'effettiva liquidazione, **le fatture devono pervenire allo studio entro il 9 gennaio per permetterci di effettuare le dovute registrazioni, liquidazioni, controlli, predisposizione dei modelli di pagamento e consegna degli stessi.**

Cosa succede dopo il 30 aprile? **L'IVA delle fatture di acquisto non inserite entro tale termine andrà irrimediabilmente persa,** pertanto dovrete fare molta attenzione a sollecitare sin d'ora i vostri fornitori per la consegna di fatture con data 2017.

Un'ultima cosa: alcuni di voi, per esigenze gestionali interne, erano soliti **consegnarci le fatture di acquisto solo dopo aver effettuato il pagamento**, quindi anche mesi dopo la data della fattura. Risulta evidente che con riferimento

© Studio Sabellotti, https://www.studiosabellotti.it/

alle fatture di acquisto degli ultimi mesi dell’anno, **tale procedura risulta incompatibile con il rispetto delle normative** sopra riportate.

“Aspettatevi i problemi e mangiateli a colazione”

Alfred A. Montapert

© Studio Sabellotti, https://www.studiosabellotti.it/